



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA
ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA
LATINA

REGOLAMENTO INTERNO ATTINENTE ALLA REGISTRAZIONE AUTOMATIZZATA DELLE PRESENZE

(approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21.12.2011)

Il Consiglio di Amministrazione

- **Visto** l'art. 10, comma 9, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) relativo al personale del comparto di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM) avente la data del 16 febbraio 2005, come modificato dall'art. 4, comma 3, del CCNL AFAM del 4 agosto 2010, secondo cui "Onde consentire un corretto computo dei momenti di presenza e di assenza, tutto il personale, docente e tecnico-amministrativo, deve essere sottoposto ad una rilevazione obiettiva della presenza in servizio, ai sensi delle normative vigenti in materia";
- **Visti** gli articoli 49, comma 2, lettera h), e 54, comma 3, lettera e), del medesimo CCNL del 16 febbraio 2005, secondo cui è obbligo del personale docente nonché del personale tecnico-amministrativo "rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze";
- **Visto** l'art. 25, comma 5, del citato CCNL del 16 febbraio 2005, secondo cui "Ciascun professore deve tenere per ogni corso un registro, vidimato dal direttore, nel quale annota l'argomento e la durata della lezione o dell'esercitazione tenuta, apponendovi la firma. Lo stesso viene definitivamente depositato presso la segreteria alla chiusura dei corsi e fa fede ai fini del computo del monte orario";
- **Visto** l'art. 5, comma 4, del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI), in data 12 luglio 2011, per l'utilizzo del fondo d'istituto relativo al personale del comparto AFAM, secondo cui, in materia di didattica aggiuntiva, "Nessun compenso può essere erogato se non previa verifica del completamento dell'orario d'obbligo, da parte del docente incaricato, di cui all'art. 12 del CCNL del 4 agosto 2010";
- **Visto** l'ora citato art. 12 del CCNL del 4 agosto 2010, secondo cui "L'impegno di lavoro del personale docente per attività didattica frontale e per altre attività connesse alla funzione docente (esercitazioni, attività di laboratorio, produzione e ricerca), in correlazione con i nuovi ordinamenti didattici e con la programmazione presso ciascuna Istituzione, è ridefinito in modo uniforme, a parità di prestazioni lavorative complessivamente erogate, in 324 ore annue. Alla didattica frontale sono dedicate non meno di 250 ore complessive a cui si aggiungono, fino a concorrenza del debito orario complessivo, le eventuali ulteriori ore necessarie, sulla base dei previgenti ordinamenti didattici e della programmazione presso ciascuna Istituzione".
- **Visto** altresì l'art. 6, comma 4, del medesimo CCNI del 12 luglio 2011, secondo cui, per il personale tecnico-amministrativo, "Le prestazioni orarie aggiuntive di cui al



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA
ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA
LATINA

presente articolo non potranno essere retribuite se non certificate mediante l'adozione sistemi automatizzati di rilevazione delle presenze”.

- **Vista** la nota della Direzione generale del MIUR-AFAM del 22 dicembre 2010, prot. n. 540, avente come oggetto: “art. 4, comma 3, del CCNL AFAM del 4 agosto 2010 e art. 25, comma 5, CCNL AFAM del 16 febbraio 2005”, con la quale si trasmette a tutte le Istituzioni AFAM, a tutte le OO.SS. del comparto AFAM e ai Revisori dei conti, la nota prot. n. 12414 del 21 dicembre 2010 del Commissario Straordinario dell'ARAN, la quale, a seguito del quesito posto dalla Direzione Generale MIUR-AFAM in data 14 dicembre 2010 (prot. n. 534), chiarisce che “...solo una certificazione con sistemi elettronici possa rispondere al requisito di “obiettività” della rilevazione della presenza in servizio del lavoratore nell'istituzione...”;
- **Considerato** che la predetta nota del Commissario straordinario dell'ARAN, per quanto attiene all'obbligo di utilizzo del *badge* da parte del personale docente, chiarisce che “la previsione dell'art. 25 del CCNL 16-2-2005 si riferisce esclusivamente allo svolgimento del monte ore di didattica frontale che, come è noto, rappresenta solo una parte dei vari compiti del docente ed è proprio per questo motivo che il nuovo contratto nel disporre, come previsto nell'atto di indirizzo, la rilevazione obiettiva della presenza in servizio di tutti i lavoratori non ha ritenuto necessario di disporre l'abrogazione dell'art. 25, comma 5, del CCNL 16-2-2005”;
- **Considerato** che la Direzione generale MIUR-AFAM, con la predetta nota prot. n. 540 del 22 dicembre 2010, invita le Istituzioni ad uniformarsi alle indicazioni riportate nella citata nota del Commissario Straordinario dell'ARAN;
- **Vista** la delibera del Consiglio di amministrazione del Conservatorio Statale di Musica di Latina che, in ottemperanza alla suddetta nota della Direzione Generale del MIUR-AFAM e alle vigenti disposizioni di legge, nella seduta del 21.02.2011 ha deliberato l'adozione del sistema elettronico della rilevazione della presenza in servizio mediante l'utilizzo del *badge*;
- **Visto** il verbale di contrattazione del 28 settembre 2011 nel quale la parte pubblica informa le OO.SS. che, in ottemperanza alla nota della Direzione Generale del MIUR-AFAM prot. n. 540 del 22 dicembre 2010 e alle vigenti disposizioni di legge, a decorrere dall'a.a. 2011/2012 adotterà per tutto il personale del Conservatorio la rilevazione delle presenze in servizio tramite il lettore del *badge*;
- **Vista** la nota circolare del 15 novembre 2011, a firma congiunta del Presidente e del Direttore del Conservatorio, con la quale, sentito il Collegio dei revisori, si è disposto per il personale docente e tecnico amministrativo del Conservatorio, a decorrere dal 1° dicembre 2011, l'obbligo di registrare la presenza in servizio, sia per l'entrata che per l'uscita, ed anche per le assenze brevi, avvalendosi dei lettori del *badge*, e tra l'altro disponendo per il mese di dicembre 2011, in via sperimentale, una rilevazione delle presenze sia con il sistema automatizzato, sia tramite foglio-firma per il personale docente, collocato nella Sala dei Professori”;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA

LATINA

- **Vista** la nota prot. n. 11468 del 29.11.2011 con la quale, in attesa dell'installazione del lettore del *badge* anche nella sede staccata, il Direttore, sentito il Presidente, ha disposto l'avvio della suddescritta sperimentazione a decorrere dal 7 gennaio 2012 e l'avvio della sola registrazione automatizzata delle presenze a decorrere dal 1° febbraio 2012;
- **Ritenuta** l'opportunità di disciplinare alcuni aspetti riguardanti l'obbligo di registrazione automatizzata delle presenze;

adotta

il seguente “**Regolamento interno attinente alla registrazione automatizzata delle presenze**”:

Art. 1

1. Il personale docente e tecnico-amministrativo del Conservatorio, a decorrere dal 7 gennaio 2012, ha l'obbligo di effettuare la registrazione della presenza in servizio, sia per l'entrata che per l'uscita, anche in occasione di assenze brevi, avvalendosi dei lettori del *badge* collocati al piano terra della sede centrale e della sede staccata del Conservatorio.
2. Per il periodo decorrente dal 7 al 31 gennaio 2012 la rilevazione delle presenze avverrà, in via sperimentale, sia con il sistema automatizzato dei lettori del *badge*, sia con l'apposito foglio firma. A decorrere dal 1° febbraio 2012, salvo proroga del periodo sperimentale disposta dal Direttore del Conservatorio per comprovati motivi tecnici, la rilevazione delle presenze tramite sistema automatizzato di cui al comma 1 sostituirà il precedente sistema di rilevazione tramite foglio firma.
3. I *badge* dovranno essere personalmente ritirati da ciascun dipendente presso l'Ufficio del protocollo della sede centrale entro il mese di dicembre del 2011.
4. Il *badge* deve essere custodito con cura e utilizzato sotto la diretta responsabilità dell'intestatario. L'eventuale perdita del *badge* dovrà essere tempestivamente denunciata alle competenti autorità di pubblica sicurezza e comunicata alla Direzione amministrativa del Conservatorio che rilascerà un duplicato, previa esibizione dell'effettuata denuncia, con addebito al dipendente della relativa spesa.

Art. 2

1. La rilevazione delle presenze attraverso il lettore del *badge* costituisce, anche per motivi connessi alla sicurezza, un obbligo sia per il personale tecnico-amministrativo, sia per il personale docente, sulla base delle disposizioni citate nelle premesse del



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA

LATINA

presente Regolamento. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 1, di questo Regolamento, in mancanza della registrazione da parte del lettore del *badge* il dipendente è considerato assente, salvo giustificazione, anche ai fini previsti dagli articoli 6, comma 4, e 12 del CCNI AFAM del 12 luglio 2011, e sono eventualmente applicabili le disposizioni di carattere generale sulle assenze ingiustificate.

2. La mancata ed ingiustificata registrazione, ove la presenza in servizio del dipendente risulti altrimenti certa, costituisce di per sé inadempimento, eventualmente valutabile in sede disciplinare.

Art. 3

1. Per il personale docente, in conformità alle disposizioni ministeriali citate nelle premesse del presente Regolamento, resta fermo che delle ore di didattica frontale prestate fanno fede le annotazioni dei registri di classe, mentre del debito orario complessivo e delle prestazioni di didattica aggiuntiva effettuate nelle sedi del Conservatorio faranno unicamente fede, dopo il periodo sperimentale, gli esiti della rilevazione delle presenze tramite sistema automatizzato.
2. Sulla base di specifiche segnalazioni dell'utenza, o in casi particolari debitamente motivati, il Direttore, informandone non appena possibile il Consiglio di amministrazione e ad esso riferendone l'esito, può disporre verifiche personalizzate sulla coincidenza tra i dati orari attestati dai registri di classe e la permanenza in sede attestata dal sistema automatizzato delle presenze.

Art. 4

1. Le registrazioni di entrata e uscita tramite *badge* devono essere effettuate personalmente dal dipendente intestatario. L'eventuale utilizzo del *badge* da parte di terzi comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari, civili e penali.
2. Nel rispetto della riservatezza dei dati, il monitoraggio dei tempi di lavoro consente al Direttore di certificare mensilmente la chiusura delle operazioni di rilevamento delle presenze, anche ai fini della liquidazione delle partite accessorie spettanti al personale dipendente.

Art. 5 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore all'atto della pubblicazione all'Albo d'Istituto.